



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n.1 con cui è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca;

VISTA la l. 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare l'art. 1 che:

- comma 870: istituisce il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) nel quale confluiscono gli stanziamenti relativi ai Progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN), al Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), al Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB), nonché le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal CIPE;

- comma 872: reca disposizioni in ordine alle procedure da adottare per la ripartizione del FIRST e prevede l'emanazione di apposito decreto ministeriale, con la destinazione di una quota non inferiore al quindici per cento delle disponibilità complessive del Fondo al finanziamento di interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali;

VISTA la l. 30 dicembre 2010, n. 240:

- art. 20: prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

- art. 21, comma 3: prevede che la spesa per il funzionamento del Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR) e per i compensi relativi alle procedure di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca fondamentale sia compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo non superiore al tre per cento dei predetti fondi;

VISTO l'art. 1, comma 172 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con il quale viene stabilito che una quota pari almeno al cinquanta per cento del FIRST venga destinata al finanziamento di PRIN presentati dalle università;

VISTA la l. 31 dicembre 2009 n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO l'art. 1, comma 140 della l. 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTA la l. 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022";

VISTO l'art. 5, comma 2 del d.l. 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 novembre 2002, n. 268, che prevede che la spesa relativa ai compensi nelle procedure di selezione e di valutazione dei programmi e progetti di ricerca industriale sia compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca e abbia un importo massimo non superiore al cinque per cento dei predetti fondi;

VISTO l'art. 32, comma 3 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 aprile 2012, n. 35, che stabilisce che *“gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del FIRST, di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, nr. 296, destinate ai medesimi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO l'art. 3-*bis*, comma 4 del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 agosto 2017, n. 123, secondo cui, con riferimento al funzionamento dei Cluster tecnologici nazionali (CTN), è destinata una quota annuale non superiore al 5 per cento, inclusi gli oneri per le attività di valutazione, delle disponibilità complessive del Fondo;

VISTO il d.P.C.M. 21 luglio 2017 recante “Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11.12.2016, n. 232”;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019, recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 - 2022” e, in particolare, la tabella 7 allegata al predetto decreto MEF;

VISTI il d.m. 26 luglio 2016, n. 593 e il d.m. 24 luglio 2019 n. 679, che dettano la disciplina, in attuazione del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, per le modalità di utilizzo e gestione del FIRST con riferimento agli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale e fondamentale;

VISTO il d.m. del 28 febbraio 2019, n. 164 di riparto delle somme assegnate dall'art. 1, comma 140, della l. 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTA la nota MIUR dell'11 ottobre 2017, n. 1147 con la quale il Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca ha proposto la definitiva formulazione delle assegnazioni di competenza di questa Amministrazione con riferimento a quanto disposto dal sopracitato d.P.C.M. 21 luglio 2017;

VISTO il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR), adottato dal CIPE con delibera n. 2 del 1° maggio 2016;

CONSIDERATO che le risorse destinate al FIRST, secondo la nuova ripartizione dei capitoli in azioni di bilancio, sono state iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno 2019 sui capitoli di seguito indicati:

- Missione 017, Programma 022, Azione 004 “Interventi di sostegno alla ricerca pubblica”, Capitolo 7245 - “Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica”,
- Missione 017, Programma 022, Azione 005, “Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale”, Capitolo 7345 - “Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica”;

CONSIDERATE le risorse iscritte sul PG 02 del capitolo 7245, effettivamente disponibili per l'anno 2020, pari ad euro 50.000.000,00, già destinate per natura della spesa al “Finanziamento aggiuntivo per i progetti di ricerca di interesse nazionale presentati dalle università (PRIN)”;

CONSIDERATE le risorse iscritte sul PG 01 del capitolo 7345, effettivamente disponibili per l'anno 2020, pari ad euro 8.220.456,00, già destinate per natura della spesa al sostegno della ricerca in ambito internazionale;



Il Ministro dell'università e della ricerca

CONSIDERATE le risorse iscritte sul PG 01 del capitolo 7245, effettivamente disponibili per l'anno 2020, pari ad euro 32.882.585,00 e da ripartire con il presente decreto;

DECRETA

Art. 1

(Ripartizione disponibilità)

1. Le risorse disponibili sul PG 01 del capitolo 7245 (Azione 004), riferite al “Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)” per l’anno finanziario 2020, pari a complessivi euro 32.882.585,00 sono così ripartite:

a) € 24.538.455,75 per interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell’ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MUR; in tale importo rientra la quota di € 3.288.258,50, pari almeno al 10% delle risorse complessive, destinati a giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni.

L’importo di cui al presente punto è comprensivo di una quota di € 736.153,67, pari al 3 per cento da destinare alle attività di valutazione e monitoraggio;

b) € 6.700.000,00 per il finanziamento di interventi riguardanti progetti di cooperazione internazionale. L’importo di cui al presente punto è comprensivo di una quota di € 201.000,00, pari al 3 per cento da destinare alle attività di valutazione e monitoraggio;

c) € 1.644.129,25 per il finanziamento di interventi riguardanti cluster tecnologici nazionali. L’importo di cui al presente punto è comprensivo di una quota di € 49.323,88, pari al 3 per cento da destinare alle attività di valutazione e monitoraggio.

Art. 2

(Iniziative destinate al supporto della ricerca fondamentale)

1. L’assegnazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1, è destinata al finanziamento di interventi atti a garantire, attraverso procedure di tipo valutativo e comparativo inerenti a progetti di ricerca, il supporto alla ricerca pubblica fondamentale, privilegiando ricerche, proposte dalle università, che promuovano un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell’arte.

2. Le aree tecnologiche interessate dagli interventi previsti a supporto della ricerca pubblica fondamentale sono quelle relative ai tre macrosettori di riferimento ERC (scienze della vita; scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche; scienze umane), senza alcuna limitazione relativa ad aree territoriali di riferimento.

3. Gli obiettivi principali dell’intervento sono da individuarsi nell’acquisizione di una maggiore competitività dei ricercatori italiani rispetto ai bandi europei, anche al fine di conseguire un maggior grado di internazionalizzazione del sistema pubblico della ricerca, e nello sviluppo di azioni volte a favorire il ricambio generazionale all’interno del sistema della ricerca pubblica.

4. I fondi vincolati all’esecuzione dei progetti sono assegnati in unica soluzione all’avvio dei progetti.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 3

(Iniziative destinate al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale)

1. L'assegnazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, è destinata a specifici interventi riguardanti progetti di cooperazione internazionale presentati nell'ambito di bandi internazionali lanciati da programmi o iniziative comunitarie o internazionali a cui partecipa il Ministero dell'università e della ricerca.
2. I settori e le aree tecnologiche di ciascun bando sono, di volta in volta, definiti nei bandi internazionali.
3. Gli obiettivi e i risultati da perseguire sono:
 - a) favorire l'inserimento di soggetti italiani in gruppi di ricerca internazionali per consentire il raggiungimento di una massa critica tale da permettere il conseguimento di risultati impossibili da raggiungere da ciascun *partner* separatamente.
 - b) favorire il coordinamento dei programmi nazionali di ricerca dei Paesi coinvolti nei singoli bandi per un uso più efficiente e sinergico dei fondi disponibili in ciascuna nazione.
4. I soggetti, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e di assegnazione dei fondi ed altre eventuali condizioni rilevanti a livello nazionale sono definiti nei bandi internazionali e in appositi bandi integrativi emanati dal Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 4

(Cluster tecnologici nazionali)

1. L'assegnazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 è destinata ai Cluster tecnologici nazionali (CTN) riconosciuti ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, quale contributo per il loro funzionamento ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 3-*bis*.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
prof. Gaetano Manfredi